



Istituto d'Istruzione Superiore Faicchio con sede coordinata di Castelvenero

Istituto Tecnico per il Turismo

Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico

Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Corso Serale **IPSEOA** Castelvenero

Corso Serale **Servizi Socio- Sanitari** Faicchio

Faicchio: Via Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano cap. 82030 tel. +39 0824863478

Castelvenero: Piazza dei Caduti, cap. 82037 tel. +39 0824940154

Codice fiscale: 90003320620 - Codice meccanografico: BNIS02300V - Codice unico di fatturazione (CUF): UFQEG8

Email: bnis02300v@istruzione.it - Posta elettronica certificata (PEC): bnis02300v@pec.istruzione.it

<https://www.iisfaicchio-castelvenero.edu.it>

Circ. n. 54

Faicchio, 02/10/2026

Al sito WEB

www.iisfaicchio-castelvenero.edu.it

AI DOCENTI

AL DSGA

AL PERSONALE ATA

AI GENITORI

AGLI STUDENTI

AI FORNITORI E UTENTI ESTERNI

OGGETTO: divieto di fumo

Si rammenta al personale docente e ATA, agli esperti, ai fornitori, ai genitori e agli alunni, a tutta l'utenza che, per gli effetti del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree esterne di pertinenza della scuola ed è esteso, altresì, all'uso ormai molto frequente della sigaretta elettronica.

In ragione in tali premesse si rammenta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che fissa quanto segue:

1. Articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". In ragione di ciò si fa assoluto divieto di fumare sia nei locali interni sia nei cortili della scuola;
2. È fatto assoluto divieto di far uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di

recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni.

Tale divieto è destinato a TUTTO il personale scolastico (DOCENTE, ATA, ausiliario, esperti a vario titolo presenti a scuola), agli alunni e si estende, altresì, con categorica determinazione, ai genitori e visitatori possibili che si trovino nelle aree interne e esterne all'edificio scolastico e nei plessi o succursali.

Qualunque persona trasgredisca il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della L. 11 novembre 1975, n. 584, e alle sue successive modificazioni.

Nel rispetto di detta normativa, la DS ricorda che alla scuola non spetta solamente il compito - come qualsiasi altro ufficio pubblico - di applicare il divieto di fumo, ma anche quello prettamente educativo di sensibilizzare i giovani alle tematiche della salute e della sua salvaguardia.

Il I e il II Collaboratore del DS, i Responsabili di plesso, i collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

In particolare, il personale docente è chiamato a sviluppare opera di sensibilizzazione illustrando agli alunni il senso e le novità dei più recenti provvedimenti legislativi, mostrando i cartelli apposti nella scuola, richiamando gli alunni a vigilare essi stessi su eventuali violazioni commesse sia nella scuola che fuori.

È appena il caso di ricordare che la funzione educativa della scuola si esplica soprattutto con l'esempio fornito dall'adulto.

Si confida nella massima collaborazione di tutti.

Si allega:

1. Decreto nomina responsabili Fumo
2. Verbale di contestazione
3. Cartello VIETATO FUMARE da affiggere nelle scuole

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

